

**DETERMINA DEL DIRETTORE
AREA VASTA N.1
N. 109/AV1 DEL 31/01/2017**

Oggetto: Rinnovo convenzione con l'Istituto di Terapia Familiare di Ancona sede della "Accademia di Psicoterapia della Famiglia s.r.l " (A.P.F.) per lo svolgimento di attività di tirocinio.

**IL DIRETTORE
AREA VASTA N.1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti delle U.O.C. Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Istituto di Terapia Familiare di Ancona sede della "Accademia di Psicoterapia della Famiglia s.r.l " (A.P.F.) al fine di consentire agli allievi iscritti ai Corsi di Formazione in Psicoterapia , di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dal testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Dr. Giovanni
Fiorenzuolo**

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Funzioni generali di supporto alla Direzione AV1)

Normativa di riferimento:

- Legge n. 196 del 24.6.1997 articolo 18, contenente disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- In applicazione della citata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.
- In particolare, l'art. 3 della legge 56 del 18.02.1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinata ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia mediante corsi di specializzazione, almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10.03.1982 n. 162, presso Scuole di Specializzazione Universitaria o presso Istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato D.P.R..
- L'art. 8 del decreto n. 509 in data 11.12.1998 del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica prevede, nell'ambito dei corsi di specializzazione, che almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

Provvedimenti:

- Nota prot. n. 17602/07/08/2009/ASUR/AAGG/P con il quale il Direttore Generale ASUR ha delegato ai Direttori delle ex Zone Territoriali al compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipula delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento;
- Nota prot.n.23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori delle Aree Vaste che sono confermate e pertanto pienamente operative in favore dei medesimi Direttori delle Aree Vaste le deleghe a suo tempo conferite mediante le precedenti note prot.n.17592 e 17602 del 7.8.2009.

Motivazioni

Con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 59 del 31/10/2011 è stata stipulata una convenzione con l'Istituto di Terapia Familiare di Ancona , al fine di consentire agli allievi specializzandi di svolgere attività di tirocinio presso Strutture e Servizi dell'Area Vasta 1.

Con nota acquisita agli atti il 17/1/2017 al Prot.n.4041 la Dott. ssa Gabriella Guidi , Amministratore Unico dell'Istituto di Terapia Familiare di Ancona sede dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia s.r.l, che organizza Corsi di Formazione in Psicoterapia, chiedeva la disponibilità a rinnovare la convenzione con questa Area Vasta 1.

La richiesta è stata sottoposta al parere della Coordinatrice delle attività di tirocinio e frequenza volontaria in Psicologia Dr.ssa Giorgetti , la quale si è espressa favorevolmente in merito.

Con la medesima nota l'Istituto di Terapia Familiare di Ancona trasmetteva una bozza di convenzione a regolamentazione dei rapporti tra le parti.

Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio sono specificate nel testo che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente determina.

Al riguardo, si evidenzia quanto segue:

- L' Istituto di Terapia Familiare di Ancona è riconosciuto legalmente dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, con D.M. 31.12.1993;
- l'ammissione dei singoli allievi ad effettuare il tirocinio nell'ambito di strutture dell'Area Vasta 1 avverrà nel rispetto delle procedure di cui al Regolamento approvato con determina del DAV n.710 del 31.07.2013;
- l'Istituto provvederà alla copertura assicurativa dei propri tirocinanti contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.
- l'ASUR - Area Vasta n. 1 è esonerata da qualsiasi onere economico e sollevata da ogni responsabilità inerente lo svolgimento del tirocinio, ivi compresi eventuali danni derivanti da infortuni occorsi al personale tirocinante.

Esito dell'istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, si propone:

1. di rinnovare la convenzione tra l'Area Vasta 1 e l'Istituto di Terapia Familiare di Ancona sede della "Accademia di Psicoterapia della Famiglia s.r.l " (A.P.F.) al fine di consentire agli allievi iscritti ai Corsi di Formazione in Psicoterapia , di svolgere attività di tirocinio di formazione presso strutture di questa Area Vasta 1;
2. di dare atto che le attività di tirocinio si svolgeranno alle condizioni e con le modalità previste dal testo di convenzione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di dare atto che la presente convenzione ancorché stipulata con questa AV1 , giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;
4. di dare atto che dalla presente determina non derivano oneri a carico del Bilancio dell'AV1 . Ciò in ossequio all'art.3 commi 6 e 7 della legge 724/94 come riportato dalla DGRM 3964/96;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'Albo Pretorio Informatico AV1, ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n.36/2013;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile della fase istruttoria
Tiziana Ceripa

Il Dirigente Responsabile
Dott. ssa Franca Rossi

U.O.C. BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
Bilancio
Dott.ssa Anna Olivetti
Cardinali

Il Responsabile del
Dott.ssa Laura

- ALLEGATI -

- convenzione con l'Istituto di Terapia Familiare di Ancona sede della "Accademia di Psicoterapia della Famiglia s.r.l" (A.P.F.) .

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE

Tra

L'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. (A.P.F.) in persona dell'Amministratore Unico Dott. Enzo Giancontieri, con sede a Roma, Via Guattani 15

e

Area Vasta 1, con sede operativa in Fano via Ceccarini n.38 - C.F./ P.IVA 02175860424, rappresentata dal Direttore di Area Vasta Dr. Giovanni Fiorenzuolo, nato a Corigliano Calabro (CS) il 20/11/1953, il quale agisce in nome e per conto dell' Azienda Sanitaria Unica Regionale

PREMESSO CHE

- vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 che disciplina l'ordinamento della professione di Psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- visto l'art. 3 della suddetta Legge che subordina l'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso Scuole di specializzazione universitarie o presso Istituti privati a tal fine riconosciuti;
- visto il D.M. 31.12.1993, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 19 del 25.01.1994, che riconosce l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l. e le sue sedi di Roma (A.P.F.), Ancona (I.T.F.), Teramo, Napoli, Torino, Genova, Palermo e Modena come Scuola idonea ad attivare corsi di formazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale;
- vista la richiesta dell'Istituto di Terapia Familiare di Ancona S.r.l., sede dell'Accademia di Psicoterapia della Famiglia S.r.l., tendente ad ottenere una convenzione con l'A.S.U.R. Marche, per permettere agli allievi iscritti ai corsi di formazione di effettuare, come da Legge succitata, il tirocinio pratico (n. 700 ore complessive) presso strutture pubbliche che operano nell'ambito della salute mentale;

- considerato che le attività di tirocinio sono per legge necessarie all'approfondimento e all'elaborazione delle esperienze terapeutiche svolte dal Servizio pubblico e che esse non comportano alcun impegno di spesa da parte della Struttura;
- considerato che l'A.P.F. avrà cura che ogni tirocinante sia fornito di assicurazione atta a coprire i rischi di infortunio nonché quelli derivanti da responsabilità civile verso terzi;
- considerata l'utilità per i Servizi pubblici o privati di avere tirocinanti qualificati in formazione presso una Scuola di Psicoterapia riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

L' Area Vasta 1, accetta che allievi dell'A.P.F. svolgano il tirocinio presso i propri Servizi che operano nell'ambito della salute mentale (Servizi di psicologia e psicoterapia) così come previsto dalla Legge n. 56/89 sulle Scuole di Formazione in Psicoterapia.

Art. 2.

La presente convenzione, ancorché stipulata dall'Area Vasta 1, giusta delega conferita dal Direttore Generale ASUR, ha carattere di convenzione quadro , con valenza aziendale, per cui ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia anche presso l'ASUR - Amministrazione centrale nonché le altre Aree Vaste eventualmente interessate;.

Art. 3.

Le attività di tirocinio sono rivolte all'approfondimento ed alla elaborazione delle esperienze psicoterapeutiche svolte dal Servizio Pubblico attraverso l'attività pratica della psicoterapia. L'A.P.F. si occupa di fornire ogni necessario collegamento e supervisione.

Art. 4.

Il numero degli allievi ed il loro accesso al tirocinio sono subordinati alle esigenze del Servizio, in accordo e con il nulla osta del Responsabile del Servizio stesso, nel limite, per anno accademico, individuato secondo le disponibilità del momento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 25/3/1998, n. 142. L'Istituto propone di volta in volta all'Azienda i nominativi dei propri iscritti. L'Azienda valuta ogni proposta di ammissione con facoltà di accoglierla o rifiutarla in ragione delle esigenze e vincoli dei Servizi coinvolti.

Art. 5.

Modalità di avvio, di esercizio e di durata dei tirocini ammessi vanno preventivamente definiti tra l'Istituto ed il Responsabile preposto dall'Azienda in relazione dei Servizi coinvolti con apposito progetto formativo.

In tale progetto va indicato il Tutor aziendale con funzioni di supervisione e coordinamento, nonché va definito il sostegno al tirocinante a carico dell'Istituto.

L'A.P.F. assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo del tirocinio.

Il progetto va corredato dalla documentazione dell'Istituto comprovante le coperture assicurative del tirocinante (posizione Inail e Polizza Assicurativa).

Art. 6

I tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo di cui all'Art. 5;
- osservare le norme disciplinari previste per il personale aziendale di pari profilo professionale;
- mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza e protezione dei dati sensibili secondo le norme di legge e regolamentari in vigore.

La violazione di queste norme ovvero una condotta incompatibile col corretto funzionamento dei Servizi comportano la immediata sospensione del tirocinio.

Art. 7.

Le attività connesse al presente atto non comporteranno alcun impegno di spesa da parte della Struttura ospitante.

Art. 8.

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione per la durata di anni cinque e verrà rinnovata dietro richiesta scritta da parte della Scuola. Le parti si impegnano reciprocamente ad informarsi su eventuali cambiamenti che alterino i termini o i contenuti degli accordi stipulati, influenzando la qualità del tirocinio.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante raccomandata A/R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

Art. 9.

La Struttura può sospendere dal tirocinio il tirocinante per colpe anche lievi mediante comunicazione scritta all'Istituto. La Struttura si riserva di interrompere a suo insindacabile giudizio la convenzione qualora venissero rilevate gravi colpe nel comportamento dei tirocinanti.

Art. 10.

I rapporti che la Struttura intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente convenzione non costituiscono rapporti di lavoro.

Art. 11.

Il presente contratto redatto in duplice originale è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n.642 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le spese di bollo sono a carico dell'Istituto.

Il contratto sarà registrato in caso d'uso con oneri a carico di chi vi ricorre ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131 del 26.4.1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA S.r.l. (A.P.F.)

L'Amministratore Unico
Dott. Enzo Giancontieri

ASUR Area Vasta 1
Il Direttore
(Dr. Giovanni Fiorenzuolo)